



2. ART. 3 CRC: IL SUPERIORE INTERESSE DELLA PERSONA DI MINORE ETÀ



16. Il Comitato ONU raccomanda all'Italia di:

- (a) rafforzare il proprio impegno per garantire che il principio del superiore interesse di ogni minore sia adeguatamente integrato, coerentemente interpretato e applicato in tutte le Regioni del Paese e in tutti i procedimenti e le decisioni legislative, amministrative e giudiziarie così come in tutte le politiche, i programmi e i progetti che siano rilevanti e che abbiano un impatto sui minorenni, in particolare quelli non accompagnati o separati;
- (b) sviluppare procedure e criteri che siano di indirizzo per tutti i professionisti competenti nel determinare in ogni ambito quale sia il superiore interesse del minore e nel dare a esso il dovuto peso come considerazione prioritaria, in particolare in relazione ai minorenni non accompagnati o separati, arrivati nello Stato parte;
- (c) diffondere presso i professionisti che lavorano con e per i minorenni e tra il pubblico in generale, in particolare tra gli stessi minorenni in un modo a essi adatto, il Commento generale n. 14 (2013) del Comitato, sul diritto di questi ultimi a che il proprio superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione.

CRC/C/ITA/CO/5-6, punto 16

The best interest of the child, quale criterio preminente di giudizio, consacrato nell'art.3 CRC e richiamato in varie sue disposizioni¹³, nonché nella Carta di Nizza¹⁴ e nella Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori¹⁵, ha conosciuto un difficile percorso prima di essere pienamente riconosciuto¹⁶ nella giurisprudenza¹⁷ e nella dottrina¹⁸ e divenire principio ispiratore della legislazione¹⁹. Oggi è principio costituzionalizzato: nel sistema di cui agli artt. 2, 3, 30, 31 e 32 Cost. deve essere assicurato alla persona di età minore, il miglior sviluppo psico-fisico. Gli altri suoi diritti sono funzionali a questo²⁰, e possono essergli sacrificati quando confliggenti con tali condizioni e la sua sicurezza e protezione. I diritti di terzi, e persino dello Stato e degli enti pubblici²¹ cedono di fronte ad esso. Tale percorso è stato agevolato dalla penetrazione della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo secondo la quale, nell'equo contemperamento degli interessi in gioco nel caso concreto, deve prevalere quello di *the best interest of the child*²².

Molteplici gli ambiti di applicazione per cui si rimanda all'11° Rapporto CRC limitandoci qui a richiamare la recente Cass. 286/2022, che ha affermato che l'uso di "una certa forza fisica" diretta a collocare il minore in comunità di accoglienza è contrario ai principi dello stato di diritto; Corte Cost. 127/2020 che ha definito *the best interest* "criterio immanente e sotteso"

¹³ CRC, artt. 9 (separazione dai genitori), 10 (riunificazione familiare); 18 (responsabilità genitoriale); 20 (privazione dell'ambiente familiare e misure di protezione alternativa); 21 (adozione).

¹⁴ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

¹⁵ Convenzione di Strasburgo per l'esercizio dei diritti dei minori, Strasburgo 25 gennaio 1996 e ratificata con Legge 77/2003.

¹⁶ Il principio 20 anni fa era sostanzialmente misconosciuto. Sottoposto a severa critica dalla dottrina, utilizzato come tutt'al più come formula di stile da giurisprudenza e operatori, non era penetrato nella cultura giuridica e nella pratica, anche se riferimenti all'interesse del minore si ritrovano in varie sentenze della Corte Costituzionale precedenti, viene richiamato nella Carta di Nizza e nella Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori. Si tratta della necessità, nelle decisioni che concernono una persona di età minore, che tutti i Decisori, pubblici e privati, assicurino primaria tutela al suo miglior sviluppo psico-fisico.

¹⁷ La svolta sul piano del processo civile minorile avviene con Corte Costituzionale sent. 1/2002 che riconosce alla persona di età minore, nei procedimenti relativi alla decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale, la qualità di parte processuale. Sul piano sostanziale, qualche anno prima, la Consulta (sent. 166/1998) aveva esteso ai figli dei genitori non coniugati, in ragione del loro interesse, la disciplina dell'assegnazione della casa familiare prevista allora dall'art. 155 c.c. solo a tutela dei figli nati nel matrimonio. L'interesse del minore è stato il motivo conduttore della legge sull'affidamento condiviso (Legge 54/2006) in funzione della prioritaria tutela della salute psicofisica del figlio minore cui il principio di bigenitorialità è consustanziale. E poi la grande riforma della filiazione che, pur riguardando ovviamente anche i soggetti adulti, è ispirata dal principio di *the best interest*. Attualmente lo stesso principio ispira la Riforma del giudice e del processo di cui alla Legge 206/2021, per la quale si rimanda al capitolo I, paragrafo Legislazione italiana.

¹⁸ La migliore testimonianza dell'attuale interesse della dottrina è M. Bianca (a cura di) *The best interest of the child*, Roma, 2021: tre volumi integralmente dedicati all'argomento con contributi di dottrina, avvocatura, magistratura.

¹⁹ L'interesse del minore è stato il motivo conduttore della legge sull'affidamento condiviso (Legge 54/2006) in funzione della prioritaria tutela della salute psicofisica del figlio minore cui il principio di bigenitorialità è consustanziale.

²⁰ Compresi quelli alla genitorialità e alla bigenitorialità.

²¹ Ad es. alla punizione di alcuni reati (Corte Cost., sent. 267/2016 in materia di alterazione di stato).

²² Per il riferimento a varie sentenze della Corte EDU tra gli anni 2010-2021, cfr. il portale CEDU in CAMMINO: www.ceduincammino.org



alle azioni di stato personale; Corte Cost. 79/2022 che ha ritenuto incostituzionale nell'adozione in casi particolari escludere la costituzione di rapporti tra adottato e parenti dell'adottante "per garantire una piena protezione dell'interesse del minore". Persistono tuttavia prassi incoerenti per personalismi interpretativi, con applicazioni diverse anche a livello giurisprudenziale²³. All'intenso lavoro di approfondimento teorico-giuridico del *best interest*, il criterio non orienta ancora le prassi dei servizi socioeducativi, formativi e di tutela promozione e cura. Poco diffuso l'approccio che rimanda al BID (*Best Interest Determination*)²⁴ e al BIE (*Best Interest Evaluation*)²⁵. Sicché *the best interest* è ancora troppo spesso clausola di stile nelle misure di *policy* nazionali e locali²⁶.

Anche nell'ambiente digitale, per il ruolo nella vita dei minorenni *the best interest* deve esserne considerazione primaria. Secondo il Commento generale n. 25 del Comitato ONU "Sui diritti dei minorenni in relazione all'ambiente digitale"²⁷: gli Stati parte debbono garantire che il principio assuma rilevanza primaria in tutte le azioni riguardanti fornitura, regolamentazione, progettazione, gestione e utilizzo dell'ambiente digitale²⁸. Il mondo del *business* deve rispettare i diritti dell'infanzia; gli Stati debbono essere garanti dell'azione delle imprese²⁹ sulla Rete³⁰, diffondendo informazioni e sensibilizzando sui diritti del bambino *online*. *The best interest* deve essere "considerazione preminente nella regolamentazione della pubblicità e del marketing indirizzati e accessibili ai minorenni"³¹.

Pertanto, il Gruppo CRC raccomanda:

1. Al Governo e al Parlamento, di promuovere riforme organiche dei diritti delle persone di età minore sistematizzando il criterio di *the best interest of the child*, garantendo l'alta formazione specialistica delle Autorità nazionali - giurisdizionali ed amministrative - e di tutti gli operatori del settore anche con particolare riferimento alle prassi applicative e interpretative delle norme e all'attenzione al caso concreto;
2. A tutte le Autorità nazionali e territoriali di considerare sempre, in tutte le decisioni relative alle persone di età minore, il criterio del loro preminente interesse con riferimento alla situazione concreta del minore o della categoria dei minorenni cui si riferiscono, coinvolgendoli e rendendoli partecipi delle decisioni;
3. All'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e alla Conferenza dei Garanti di promuovere la conoscenza specifica dei Commenti Generali del Comitato ONU n. 14 e n. 25 rendendosi promotori del recepimento nella normativa italiana di quanto ivi indicato.

²³ In ragione anche del frazionamento della giurisdizione minorile tra giudici diversi non tutti specializzati in corso di superamento con la riorganizzazione della giustizia nel settore di cui alla Legge 206/2021 che prevede l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Esempio ne sono le molteplicità di prassi nella nomina del curatore speciale del minore che, anche in casi identici, non vengono sempre nominati a seconda dei giudici. La riforma di cui alla Legge 206/2022 è intervenuta codificando i casi di nomina obbligatoria.

²⁴ BID (*Best Interest Determination*): processo di valutazione interdisciplinare sul "meglio possibile" da determinarsi inizialmente e che consideri anche la voce dei ragazzi.

²⁵ BIE (*Best Interest Evaluation*) processo di valutazione delle misure "implementabili" (nel medio e lungo periodo) date le possibilità disponibili (in termini di servizi).

²⁶ Esempio pur troppo quanto avvenuto nell'emergenza Covid-19: nella normazione le persone di età minore, con le loro specificità, hanno ricevuto scarsa e tardiva considerazione.

²⁷ In occasione del in occasione del Safer Internet Day 2022 l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA), il Comitato Interministeriale per i Diritti umani (CIDU) e l'UNICEF Italia hanno pubblicato il Commento generale n. 25 "Sui diritti dei minorenni in relazione all'ambiente digitale".

²⁸ Commento Generale n. 25, parte III, lett. B, par. 12: "Il superiore interesse del minore è un principio dinamico che richiede una valutazione adeguata al contesto specifico. L'ambiente digitale non è stato originariamente progettato per i minorenni, ma gioca un ruolo importante nella loro vita".

²⁹ "Gli Stati parte dovrebbero richiedere a tutte le imprese, le cui attività incidono sui diritti dei minori nel contesto dell'ambiente digitale, di applicare cornici normative, codici di settore e termini di servizio che aderiscano ai più elevati standard di etica, privacy e sicurezza in relazione a progettazione, ingegneria, sviluppo, funzionamento, distribuzione e marketing dei loro prodotti e servizi. Ciò include le aziende che hanno i minorenni tra i loro destinatari, o come utenti finali, o che interagiscono in altro modo con i minorenni".

³⁰ Commento Generale n. 25, parte V, lett. I, par. 39: "[Gli Stati parte] Dovrebbero richiedere alle imprese di mantenere elevati standard di trasparenza e di responsabilità e incoraggiarle ad adottare misure per innovare nel superiore interesse del minore. Dovrebbero anche richiedere che forniscano spiegazioni dei loro termini di servizio adeguate all'età dei minorenni, ovvero per i genitori/tutori di utenti molto piccoli".

³¹ Commento Generale n. 25, parte V, lett. I, par. 41.